



VALDERA & PISA  
VALDICECINA & LIVORNO

Tel. 338-2925159 ----- 348 7271744

mail: [valdera@uilscuola.it](mailto:valdera@uilscuola.it), [Pisa@uilscuola.it](mailto:Pisa@uilscuola.it); [Livorno@uilscuola.it](mailto:Livorno@uilscuola.it)

Contrattazione di Istituto al via, su quali materie.  
Dai compensi ai coordinatori di classe, all'ex  
bonus merito, alla flessibilità per il personale ATA

Contrattazione di Istituto: materie, soggetti coinvolti e tempistica. Quando il dirigente può decidere in via provvisoria.

Soggetti

La contrattazione a livello di istituzione scolastica è svolta tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti dei sindacati firmatari del CCNL 2016/18 (Fic Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals).

Tempistica

**La contrattazione di istituto deve essere conclusa non oltre il 30 novembre.**

Materie

Queste le materie di contrattazione:

1. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
3. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro (oggi percorsi per le competenze

- trasversali e per l'orientamento) e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
4. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi della legge n. 107/2015 (bonus merito);
  5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
  6. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  7. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
  8. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
  9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

**Per quanto riguarda i punti 1, 5,6,7,8,9:**

- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, e determinazione dei contingenti di personale...
- criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA...
- criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale...
- criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio...
- riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione...

**qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, fermo restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento indicati dall'articolo 8 del Contratto.**

**Per quanto riguarda, invece, i punti 2,3 4:**

- criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA...
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale...

**qualora non si raggiunga l'accordo ed il protrarsi delle trattative determini un obiettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa**, nel rispetto dei principi di comportamento di cui al succitato articolo 8, **il dirigente può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del contendere**, fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue le trattative per giungere in tempi celeri alla conclusione delle stesse. *Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.*

I segretari provinciali UIL scuola Rua

Maria Vanni – Claudio Vannucci